



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 207 DEL 22/04/2024

Proposta n. 200 del 12/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Causa civile iscritta al n. 2259/2017 di R.G. – Patrocinio legale ex art. 56, comma 2, CCNL del 23/01/2024 Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie – Rimborso spese

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, in data 21 aprile 2017, il dipendente *Omissis [...]*, Dirigente Medico in servizio presso il PO Sirai di Carbonia, aveva presentato richiesta di patrocinio legale ex art. 56, comma 2, CCNL del 23/01/2024 per la Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie (protocollo n. PG/2017/147281) in merito all'atto di citazione promosso dal sig. *Omissis [...]* per malpractice sanitaria, chiedendo di usufruire dell'assistenza legale indiretta e nominando a tal scopo l'Avv. Guido Manca-Bitti, del Foro di Cagliari;

RICHIAMATO l'art. 56, comma 2, del CCNL del 23/01/2024, che ha disapplicato il precedente art. 67 del CCNL del 19/12/2019, secondo cui qualora *“il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda comunque nominare un legale o*

un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione ai sensi del comma 1 o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi.”;

ATTESO CHE con sentenza n. 2700/2023 del 14 novembre 2023 il Tribunale rigetta la domanda presentata da *Omissis [...]* nei confronti dell'ATS Sardegna e della dott.ssa *Omissis [...]* e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Azienda e della dott.ssa *Omissis [...]*, che liquida in 7.052,00 per ciascuna parte convenuta, oltre spese di CTU, spese generali e accessori di legge;

VISTO il Regolamento disciplinate il patrocinio legale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 263 del 15 aprile 2021 ed in particolare l'art. 7 secondo cui *“nell'ipotesi di assunzione indiretta degli oneri legali, invece, in caso di esito favorevole, l'Azienda provvederà a rimborsare al dipendente le spese legali e di consulenza sostenute, nel limite massimo dei costi che eventualmente avrebbe nominando un suo legale di fiducia, qualora avesse trovato applicazione la disposizione inerente all'assunzione diretta di oneri legali. Il compenso non potrà comunque essere inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014.”;*

DATO ATTO CHE, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 306 del 28 aprile 2021, rettificata con deliberazione n. 350 del 7 maggio 2021, venivano approvati gli elenchi degli avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, in esito alla procedura bandita con deliberazione n. n. 24 del 22 gennaio 2021, con cui era stato indetto un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a favore delle Aziende Sanitarie e dei propri dipendenti;

CHE ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui sopra, il quale costituisce la fonte di regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria e i professionisti iscritti agli elenchi, *“al legale incaricato sarà corrisposto un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, in conformità dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia approvato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (equo compenso)”;*

CHE, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul patrocinio legale, *“nella determinazione dell'equo compenso si terrà conto dei valori di cui alle tabelle allegare al Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 che, in applicazione dei parametri*

generalì, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento, qualora ne ricorrano le condizioni";

VISTA la richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal dipendente *Omissis [...]*, con cui chiede il pagamento di 20.577,97 euro a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel giudizio iscritto al n. 2259/2017 di R.G., dedotta la somma già corrisposta da parte ricorrente, ritenuto congruo dall'Azienda in quanto conforme ai parametri ministeriali forensi e alle disposizioni aziendali in materia;

RILEVATO CHE il rimborso delle spese legali in favore del dipendente sia atto dovuto in quanto:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente e, pertanto, vi è la presenza di un nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- il procedimento si è concluso con sentenza passata in giudicato che escluda la responsabilità civile o penale del dipendente;
- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente;

DATO ATTO CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

- 1. DI LIQUIDARE** la somma di euro 10.288,26 in favore del dipendente *Omissis [...]* a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nella causa civile iscritta al n. 2259/2017 di R.G., dedotta la somma già corrisposta da parte ricorrente, in ottemperanza alla sentenza n. 2700/2023 del 14 novembre 2023 del Tribunale di Cagliari;
- 2. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2024 della Gestione Liquidatoria dell'ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040107	10.288,26

3. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 22 /04 /2024 al 07 /05 / 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
